



TRIBUNALE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, pronuncia la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite sub n° 6731/2022 R. G. vertenti

tra

Parte_1 (avv. Luca Mortari)

-opponente nella portante n°6731/22-

Parte_2 (avv. Giulio Agnelli)

-opponente nella riunita n°6767/22-

Parte_3

Parte_4

Parte_5

(avv. Federica Foglietti e Francesca Bafile)

-opponenti nella riunita n°6918/22-

Parte_6

Parte_7

eredi di

Persona_1

avv. Federica Foglietti e Francesca Bafile)

il primo in proprio ed entrambi quali

-opponenti nella riunita n°7656/22-

Parte_8

(avv. Francesca Bafile)

-opponente nella riunita n°7074/22-

e

CP_1 (avv. Ivan Fossati)

-convenuta in tutte le opposizioni

CP_2

e per essa la mandataria

Parte_9

Fossati)

(avv. Ivan

-intervenuta quale cessionaria del credito ingiunto-

CP_1 rappresentando:

- di essere l'attuale titolare del credito di €.207.547,17, vantato da *Parte_10* nei confronti di *Parte_2* 6, di cui alla sua fattura n°4/17, in forza di acquisto avvenuto con cessione espressamente accettata dal debitore in data 15 febbraio 2017;
- di aver appreso che il *Parte_2* aveva provveduto a pagare il debito in favore del cedente in data 3 luglio 2017;
- di aver contestato al debitore, ed ai suoi consorziati, che tale pagamento non le era opponibile; ha ottenuto ingiunzione di pagamento, solidale fra tutti fino a concorrenza dei rispettivi debiti:
 - a) nei confronti del *Parte_2* 6, per detto importo;
 - b) nei confronti dei suoi consorziati, o loro eredi, in quanto tenuti a rispondere pro-quota delle obbligazioni del *Parte_2* per quanto previsto dall'art.11 del suo atto costitutivo; ovvero, per quello che qui interessa, nei confronti di:

Parte_1 in proprio e nella qualità di erede di *Persona_2* , per l'importo di €.33.981,81;

Parte_3 in proprio, per l'importo di € 49.467,20,

Parte_4 in proprio e nella qualità di erede di *Persona_3* per l'importo di €.34.196,89;

Parte_5 , in proprio, per l'importo di € 10.753,74;

Persona_1 quale erede di *Persona_4* per l'importo di € 17.098,44;

Parte_6 quale erede di *Persona_4* per l'importo di € 17.098,44;

Parte_8 , in proprio, per l'importo di € 10.753,74;

oltre interessi come da domanda e spese.

L'ingiunzione è stata opposta dai vari ingiunti con separati atti di citazione, che hanno generato i vari procedimenti indicati nell'intestazione.

Delle loro ragioni, e di quelle di parte creditrice, si darà conto nella parte motiva.

Costituita la Banca ingiungente;

evocata a manleva *Parte_10* dagli oppositori;

proposte domande incrociate fra i convenuti;

riuniti i procedimenti;

concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione nei confronti di tutti gli ingiunti, tranne [...]

Per_1

costituita **CP_2** e per essa la mandataria **Parte_9**, quale cessionaria del credito ingiunto;

depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc;

ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio;

interrotto il processo per la sopravvenuta liquidazione giudiziale di **Parte_10** in relazione ai soli “*rapporti processuali che vedono la suddetta società evocata in causa dai vari ingiunti a garanzia impropria*”;

costituiti gli eredi di **Persona_1** nel frattempo deceduto;

la causa, scaduti in data 17 gennaio 2015 i termini assegnati alle parti ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica.

Le parti hanno così concluso:

Parte_1

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

*in via pregiudiziale fissare udienza ed i termini per la notifica della prosecuzione del processo nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società **Parte_11***

in via preliminare dichiarare l'improcedibilità per mancato espletamento della procedura di conciliazione contrattualmente prevista;

in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di L'Aquila;

*in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società **Parte_9***

*[...] QUALE MANDATARIA DI **CP_2** .;*

*in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. **Parte_1** quale singolo consorziato;*

*nel merito rigettare le domande avversarie, dichiarare nulla la cessione del credito e revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere infondato in fatto e diritto e dichiarare le somme non dovute in favore di **CP_1** o aventi causa;*

nel merito in via subordinata dichiarare l'obbligazione esattamente adempiuta o comunque inesigibile giusta la procedura di concordato preventivo dedotta in atto;

*Nel merito rigettare le domande riconvenzionali proposte contro il Sig. **Parte_1** .*

In via riconvenzionale subordinata condannare la società Controparte_3 a tenere indenne e manlevare nel caso di ogni condanna il Sig. Parte_1 o subordinatamente a rifondere lui quale risarcimento del danno il pari valore, quantificabile in € 207.547,17 in solido con il Parte_2 e/o pro quota come richiesto, o quella riconosciuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento.

In via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.

Parte_2 :

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

in via preliminare dichiarare l'improcedibilità per mancato espletamento della procedura di conciliazione contrattualmente prevista;

in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di L'Aquila;

in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società Parte_9

[...] QUALE MANDATARIA DI CP_2 .;

nel merito rigettare le domande avversarie, dichiarare nulla la cessione del credito e revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere infondato in fatto e diritto e dichiarare le somme non dovute in favore di CP_1 o aventi causa;

nel merito in via subordinata dichiarare l'obbligazione esattamente adempiuta o comunque inesigibile giusta la procedura di concordato preventivo dedotta in atto;

In via riconvenzionale subordinata condannare la società Controparte_3 a tenere indenne nel caso di ogni condanna il Parte_2 6 o a rifondere lui il quale risarcimento del danno il pari valore quantificabile in € 207.547,17.

Nel merito rigettare le domande riconvenzionali proposte contro il Parte_2 6.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.

Parte_3 Parte_4 Parte_5 , Parte_6 Parte_7 e [...]

Parte_8 :

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento delle motivazioni, difese ed eccezioni esposte negli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi scritti difensivi:

- in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. [...] Per_1 per non essere erede della sig.ra Persona_4, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo che dovrà, dunque, essere annullato/revocato, con condanna alla refusione delle spese processuali in favore degli eredi del predetto, costituitisi in prosecuzione, sigg.ri Parte_6 e Parte_7 ;

- accertare e dichiarare che la società Controparte_2 e, per essa, il suo procuratore speciale Parte_9 non ha dato idonea prova della titolarità del credito per il quale ha agito nel presente giudizio e/o è priva di legittimazione sostanziale e, per l'effetto, rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande formulate dalla parte stessa;

- in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Modena in favore di quella del Tribunale di L'Aquila ovvero del Tribunale di Sulmona e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- accertare e dichiarare la sussistenza di clausola conciliativa e per l'effetto ordinare alla [...] CP_1 e/o ai suoi aventi causa di introdurre il procedimento di Mediazione dinanzi alla Camera di Commercio di L'Aquila, con ogni conseguente statuizione in caso di mancato adempimento;

- nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare e dichiarare privo di effetti l'impugnato decreto ingiuntivo n. 2214/2022 emesso il 12.09.2022 dal Tribunale di Modena – Sez. Seconda Civile - Dott. Pagliani sul ricorso iscritto con il numero R.G. 5440/2022 proposto da Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con il quale si è ingiunto al CONSORZIO NAV 006 il pagamento della complessiva somma di € 207.547,17 e in via solidale pro quota al sig. Parte_3 nella misura di € 49.467,20, al sig. Parte_5 nella misura di € 10.753,74, alla sig.ra Parte_4 nella misura di € 34.196,89, al sig. Persona_1 nella misura di € 17.098,44, al sig. Parte_6 nella misura di € 17.098,44 e alla sig.ra [...] Parte_8 nella misura di € 10.753,74, oltre interessi come da domanda e spese della procedura d'ingiunzione liquidate in € 2.000,00 per onorari e in € 406,50 per esborsi, oltre accessori, iva e cpa come per legge e alle successive occorrendo;

- in ogni caso accertare e dichiarare che la cessione di credito per cui è causa è nulla, annullabile o comunque invalida e/o inefficace e/o che in nessun caso il pagamento avrebbe potuto essere eseguito dal Parte_2 direttamente in favore di Controparte_1 e che gli opposenti sigg.ri Parte_3, Parte_5, Parte_4, Parte_6 in proprio, Pt_6 [...] e Parte_7 nella qualità di eredi di Persona_1 e Parte_8 non sono tenuti al pagamento di alcunché in favore della Controparte_1 e/o dei suoi aventi causa;

- in via subordinata accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta alla CP_1 [...] e/o ai suoi aventi causa è inferiore a quella richiesta e, per l'effetto, rideterminare anche le quote poste a carico dei Consorziati opposenti, nonché accertare e dichiarare che l'obbligazione posta a carico di ciascun Consorziato è parziaria e non solidale con quella del Controparte_4 e ciò per espressa previsione dell'art. 11 dell'Atto Costitutivo – Statuto e che, quindi, i sig.ri Parte_3 , Parte_5 , Parte_4 , Parte_6 in proprio, Pt_6 [...] e Parte_7 nella qualità di eredi di Persona_1 e Parte_8 rispondono delle obbligazioni assunte solamente per la propria quota di partecipazione al rapporto obbligatorio e non possono essere chiamati a pagare per l'intero quella riferibile al Parte_2 .

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di pagamento formulata dalla CP_1 e/o dai suoi aventi causa nei confronti degli odierni opposenti, si formulano le seguenti conclusioni nei confronti dei terzi chiamati in causa:

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento delle motivazioni, difese ed eccezioni esposte negli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi scritti difensivi:

- accertare e dichiarare che l'obbligazione azionata dalla Banca CP_1 è riferibile esclusivamente al sig. Parte_1 e, pertanto, condannare quest'ultimo al pagamento dell'intero importo riconosciuto dovuto in favore della banca predetta e/o dei suoi aventi causa ovvero a tenere indenni e manlevare i sig.ri Parte_3 , Parte_5 , Parte_4 , Parte_6 in proprio, Parte_6 e Parte_7 nella qualità di eredi di Per_1 [...] e Parte_8 dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale sentenza di condanna che dovesse essere emessa nei loro confronti nel presente giudizio;

- in via subordinata, accertare la responsabilità del sig. Parte_1 nei confronti dei sig.ri Parte_3 , Parte_5 , Parte_4 , Parte_6 in proprio, Pt_6 [...] e Parte_7 nella qualità di eredi di Troiani Bruno, e Parte_8 e per l'effetto condannarlo, eventualmente in solido con la Liquidazione Giudiziale della società Tol. & Sa. Parte_10 nella persona del Curatore p.t., al risarcimento del danno nei loro confronti quantificato nella misura di € 49.467,20 per il sig. Parte_3 nella misura di € 10.753,74 per il sig. Parte_5 , nella misura di € 34.196,89 per la sig.ra Parte_4 nella misura di € 17.098,44 per i sig.ri Parte_6 e Parte_7 quali eredi di Persona_1 , nella misura di € 17.098,44 per il sig. Parte_6 in proprio e nella misura di € 10.753,74 per la sig.ra Parte_8 o quella diversa che l'adito Tribunale dovesse ritenere dovuta alla [...] CP_1 e/o ai suoi aventi causa dai predetti consorziati, tenendoli così indenni e manlevandoli dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale sentenza di condanna che dovesse essere emessa nei loro confronti nel presente giudizio;

- accertare e dichiarare la responsabilità della **Parte_12** & Sa. **Parte_10** nei confronti dei sig.ri **Parte_3**, **Parte_5**, **Parte_4**, **Parte_6** in proprio, **Parte_6** e **Parte_7** nella qualità di eredi di **Persona_1** e **Parte_8** e per l'effetto condannare la Liquidazione Giudiziale della predetta società, nella persona del Curatore p.t., eventualmente in solido con il sig. **Parte_1**, al risarcimento del danno nei loro confronti quantificato nella misura di € 49.467,20 per il sig. **Parte_3** nella misura di € 10.753,74 per il sig. **Parte_5**, nella misura di € 34.196,89 per la sig.ra **Parte_4** nella misura di € 17.098,44 per i sig.ri **Parte_6** e **Parte_7** nella qualità di eredi di **Persona_1**, nella misura di € 17.098,44 per il sig. **Parte_6** in proprio e nella misura di € 10.753,74 per la sig.ra **Parte_8** o quella diversa che l'adito Tribunale dovesse ritenere dovuta alla **Controparte_1** e/o ai suoi aventi causa dai predetti consorziati, tenendoli indenni e manlevandoli dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale sentenza di condanna che dovesse essere emessa nei loro confronti nel presente giudizio;

- in alternativa, dichiarare il diritto degli opposenti alla restituzione della somma indebitamente percepita e trattenuta da **Pt_1** & Sa. **Parte_10** per i motivi dedotti negli atti introduttivi e successivi scritti difensivi e, per l'effetto, condannare la Liquidazione Giudiziale della predetta società **Pt_1** & Sa. **Parte_10** nella persona del Curatore p.t. a restituire al **CP_4** [...] e/o ai suoi Consorziati la somma di € 200.000,00 ovvero la somma di € 207.547,17 comprensiva di ritenuta di acconto, oltre interessi dalla data del pagamento;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e revoca di quelle liquidate per il giudizio monitorio.

I predetti insistono per le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, V comma, c.p.c."

CP_2

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, premesso ogni opportuno accertamento, statuizione e declaratoria di improcedibilità/inammissibilità di domande e/o eccezioni, così giudicare:

Nel merito:

confermare il decreto ingiuntivo n. 2214 del 12.9.2022 (Rg 5440/2022) del Tribunale di Modena, salvo che nei confronti del signor **Persona_1** e/o condannare il signor **Parte_1**, nella sua qualità di consorziato per la quota del 15,8%, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 33.981,38 o quella diversa che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo;

condannare il **Controparte_4**, cf **P.IVA_1**, con sede in Navelli, Via del Commercio n. 27 al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 207.507,17 o quella diversa che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo;

condannare la signora **Parte_4** c.f. **C.F._1** residente in Via Capo Croce n. 1 Frazione S. Giacomo, 67100-L'AQUILA, in proprio ed in qualità di erede di **Persona_3**, cf **C.F._2**, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di €. 34.196,89 (pari alla superficie lorda di 15,90%), o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa; il tutto oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo;

condannare il signor **Parte_3**, c.f. **C.F._3**, residente in Via Francesco Paciotti n. 20 int. 9 00176-ROMA, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 49.467,20 (pari alla superficie lorda del 23%) o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa; il tutto oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo;

condannare il signor **Parte_5**, c.f. **C.F._4**, residente in Via Prenestina n. 461, Scala A, interno 12 (00177) ROMA, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 10.753,74 (pari alla superficie lorda del 5%) o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa; il tutto oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo;

condannare il signor **Parte_6** cf **C.F._5**, residente in Via Attilio Forlani n. 70 (65012), CEPAGATTI (PE), nella sua qualità di erede di **Persona_4**, cf **C.F._6** per la quota ereditaria, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 17.098,44 ((pari al 50% della superficie lorda del 15,90 (7,3%+8,60% eredità **Persona_3**)) o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo;

condannare la signora **Parte_8**, c.f. **C.F._7**, residente in Via del Commercio n. 27, (67020) NAVELLI (AQ), al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 10.753,74 (pari alla superficie lorda del 5%) o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 IV cc dalla domanda al saldo.

OSSERVA

1) Secondo quanto già precisato nel proprio provvedimento in data 24 ottobre 2024, l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di **Part** & Sa. **Pa** ha determinato l'automatica interruzione del processo, limitatamente ai "rapporti processuali che vedono la suddetta società evocata in causa dai vari ingiunti a garanzia impropria".

Alla riassunzione di tale porzione interrotta del processo, richiesta da alcuni degli opposenti, non è stato dato corso da parte di questo giudice.

A ragion veduta, perché si sarebbe trattato di attività inutile, in quanto conducente a pronuncia di improcedibilità di ogni domanda riproposta contro la liquidazione giudiziale nel giudizio qui riassunto.

Invero, ogni domanda finalizzata alla condanna della procedura al pagamento somme deve essere obbligatoriamente proposta ed accertata nelle forme e nei tempi fissati dal rito speciale fallimentare, *“con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio...”* (giurisprudenza costante. Così, ex multis, Cass. n°24156 del 2018).

La presente pronuncia, pertanto, come già detto, va limitata alla *“causa principale, che ha ad oggetto la domanda di pagamento veicolata dalla cessionaria del credito attraverso il procedimento monitorio nei confronti del **Parte_2** e dei suoi consorziati, su cui è stato reso decreto ingiuntivo opposto dai vari debitori in autonomi giudizi successivamente qui riuniti”*.

2) Le eccezioni, proposte da alcuni o da tutti gli opposenti:

- a) di improcedibilità della domanda monitoria per omesso espletamento della procedura di conciliazione prevista nel contratto da cui è sorto il credito;
 - b) di incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, per effetto della designazione del Tribunale dell'Aquila quale foro pattizio, contenuta in tale contratto, o per essere in base alle regole legali territorialmente competenti tale Tribunale, ovvero il Tribunale di Sulmona;
- non meritano accoglimento, per le ragioni già esposte nel proprio provvedimento in data 12 aprile 2024, che appresso si ripropongono ed integrano.

2.1) La domanda di pagamento del prezzo contrattuale, veicolata dal cessionario del credito attraverso il procedimento monitorio, è certamente soggetta alle previsioni negoziali e, in particolare, a quelle dell'art. 21).

In tale articolo è previsto:

- a) al primo comma, il deferimento a specifico arbitro di tutte le controversie nascenti dal contratto. A detta clausola non è però espressamente assegnata efficacia vincolante per le parti; le quali, come chiarito dall'incipit incondizionato del successivo comma (*“qualora le pari intendano adire l'autorità giudiziaria...”*), restano pertanto libere di agire direttamente in giudizio;

b) al secondo comma, la previsione che, in tal caso, “*foro competente è quello di L’Aquila*”, senza espressa attribuzione di competenza esclusiva; che dunque tale non può ritenersi, per quanto disposto dall’art.29 co.2 cpc (“*l’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva, quando ciò non è espressamente stabilito*”). Norma che, per costante interpretazione della Suprema Corte, vieta che l’esclusività della designazione possa trarsi “*per via argomentativa, attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari*” (ex multis Cass. n°21362 del 2020, che definisce tale esegesi “*regola di questa Corte*”, citando vari precedenti conformi).

2.2) Ne consegue che la domanda era direttamente proponibile in giudizio monitorio.

2.3) Essa è stata proposta dinanzi a giudice che, in assenza di foro esclusivo pattizio, va ritenuto territorialmente competente sotto il profilo del forum destinatae solutionis.

Invero, “*In tema di cessione del credito, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, la cessione incide sul profilo del forum destinatae solutionis, nel senso che la cessione è idonea a radicare la competenza anche nel luogo in cui ha sede il cessionario, nel caso in cui la cessione sia intervenuta prima della scadenza del credito che ne ha costituito oggetto e sia stata notificata al debitore ceduto. Il principio è riferito all’applicazione dell’art. 1182 c.p.c. per cui, nell’ipotesi in cui il creditore ceda, come nel caso di specie, il proprio credito pecuniario, la cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione (in favore della sede o del domicilio del cessionario), ove ricorrano due condizioni: la comunicazione al debitore e l’anteriorità della cessione rispetto alla scadenza del credito*” (Cass. n°15229 del 2021, sulla scia di precedente conforme).

Dette condizioni già ricorrevano all’epoca del ricorso monitorio. La cessione risale al 15 febbraio 2017, è stata contestualmente accettata dal Consorzio debitore ed è relativa a credito, contestualmente fatturato, scaduto il successivo 16 giugno 2017, e comunque ben prima dell’epoca di deposito della domanda giudiziale.

Il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio del creditore, quando si tratti del pagamento di somma ex ante determinata, ex art.1182 co.3° cc.

Com’è noto, “*ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell’istruttoria emerse all’esito del giudizio. Chi si affermi creditore di ‘100’, convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, radica correttamente il giudizio, e la competenza del giudice adito non potrà certo venir meno in articolo*

mortis, per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito” (Cass. n°4792 del 2021).

Il credito qui azionato, all'epoca dell'iniziativa giudiziale, aveva ad oggetto una somma determinata, e tale caratteristica non può venir meno per effetto di successive contestazioni giudiziali, pur nel merito fondata -nella specie-, è contestata la spettanza della ritenuta d'acconto, già versata all'Erario in occasione del pagamento alla cedente.

Trattandosi di credito portabile, il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio del creditore ingiungente.

CP_1 ha sede legale in Modena, e dunque ha adito un giudice territorialmente competente.

3) L'eccezione relativa al difetto di rappresentanza dell'ingiungente **CP_1** sollevata da **Parte_1** non è stata riproposta nelle conclusioni definitive ed è pertanto da intendersi rinunciata.

In ogni caso, è stata depositata in causa la procura a firma del Notaio ^{Per-} Rep 49235/14840 del 22 settembre 2021, attestante i poteri del dott. **Persona_6** sia in ordine alla rappresentanza legale della banca, sia in ordine al potere di nomina del difensore.

4) Occorre ora passare all'esame del merito.

Invero, la questione della attuale titolarità del credito in capo a **CP_2** intervenuta quale cessionaria del credito ingiunto da **CP_1** posta in dubbio dagli opposenti, riguarda soltanto l'individuazione del soggetto beneficiario dalla pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo, ovvero danneggiato da quella della sua revoca. Questione che, dunque, si pone a valle dello scrutinio necessario a valutare se l'ingiunzione vada o meno confermata, e che pertanto verrà trattata in seguito.

5) Nella seguente trattazione del merito, si farà riferimento indifferentemente alla convenuta ed all'intervenuta quale parte creditrice.

Per analoghe ragioni di opportunità, si affronteranno le varie ragioni di opposizione raggruppandole per categorie oggettive unitarie, senza indicarne i proponenti.

6) Nel merito, è necessario in primo luogo occuparsi del rapporto fra la parte creditrice ed il debitore principale **Parte_2** 6.

In relazione a tale rapporto:

a) risulta documentalmente provato che il credito di €.207.547,17, vantato da *Parte_10* [...] nei confronti di *Parte_2*, portato nella sua fattura n°4/17, discendente da contratto d'appalto e relativo ad acconto su quarto SAL, è stato -prima della sua scadenza, fissata al 15 giugno 2017- da *Parte_10* ceduto a *CP_1* con atto in data 15 febbraio 2017, e che in pari data il debitore *Parte_2*, in persona del suo presidente [...] *Parte_1* ha espressamente accettato la cessione;

b) è altrettanto certo che, nonostante ciò, *Parte_10* ha successivamente ricevuto il pagamento di tale importo, mediante bonifico di più ampio importo, da parte del Monte dei Paschi di Siena, cui, a detta di *Parte_1* la fattura *Pt_10* n.4/17 era stata dal *Parte_2* “*trasmessa insieme ad altre fatture*”.

L'art.1264 cc prevede, tra l'altro, che la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto dal momento della sua accettazione. Da tal momento, pertanto, il debitore deve eseguire la prestazione in favore del cessionario. Ne consegue che il successivo adempimento in favore del creditore originario non ha per il debitore l'effetto di liberarlo dall'obbligo di pagamento nei confronti del cessionario.

L'analisi preliminare dei dati condurrebbe, pertanto, ad una sostanziale conferma del decreto ingiuntivo, quantomeno nei confronti del debitore principale, risultando il buon diritto del cessionario di pretendere dal *Parte_2* l'integrale pagamento del credito.

7) E' però eccepita la nullità di tale cessione, per violazione di norme imperative, e perché trattasi di credito strettamente personale.

7.1) Quanto al primo profilo, si sostiene che, trattandosi di crediti da finanziamenti agevolati disciplinati da legislazione speciale, la cessione sia vietata dalla legge; in particolare, per quanto disposto dall'art. 3, comma 8, DPCM 3790, ovvero che “*l'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato e infruttifero acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale*”.

In realtà, quello che tale norma richiede è che i pagamenti riguardino *prestazioni di servizi... necessari all'esecuzione dell'intervento ... etc.*

Il vincolo legale, pertanto, riguarda la natura del debito, non il destinatario del pagamento, che può anche mutare.

La verità è che la legislazione speciale non vieta espressamente al titolare la cessione, anche anticipata, del credito; né con tale disposizione, né con altre.

Tale constatazione è sufficiente per ritenere assente il divieto legale.

Al divieto inespresso, infatti, non può essere sostituito un divieto implicito, mutuato dal sistema delle regole dettate dal legislatore in materia di tracciamento dei pagamenti inerenti il contributo pubblico per la ricostruzione post sismica; posto che gli impedimenti legali alla cessione, *“costituendo eccezione alla regola generale della libera cedibilità dei crediti, non possono, a norma dell’art.14 delle disposizioni sulla legge in generale, essere applicati oltre i casi espressamente contemplati”* (Cass. n°4930 del 2003).

7.2) Quanto al secondo, è sufficiente rammentare che per crediti *“a carattere strettamente personale”*, per i quali l’art.1260 cc vieta la cessione, devono intendersi quelli volti a beneficio *“di un interesse fisico o morale della persona, per i quali l’inceditibilità è sancita in generale a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione”* (ex multis Cass. n°4930 del 2003).

Si tratta di situazione all’evidenza assente nella specie, essendo per l’obbligato al pagamento del tutto indifferente l’identità dell’avente diritto.

Nè un siffatto carattere può essere imposto all’obbligazione dai vincoli procedurali adottati per sostenere che in nessun caso il pagamento avrebbe potuto essere eseguito dal Parte_2 direttamente in favore della banca cessionaria.

Ciò, per l’assorbente ragione che si tratta di vincoli in realtà insussistenti.

Il bonifico in favore di Parte_10 è stato dalla banca eseguito su ordine del Parte_2, relativo al pagamento di più fatture della predetta -a quanto è dato capire, si è trattato del pagamento a saldo delle spettanze dell’appaltatrice.

Sarebbe bastato trasmettere separatamente *“l’originale del documento contabile (fattura/ricevuta) debitamente vidimato con timbro e firma dal Direttore dei Lavori e dal CP_5 previa acquisizione e verifica del DURC da parte del medesimo CP_5”*, relativo al credito oggetto di preventiva cessione, e chiedere alla banca di indirizzare il *“bonifico bancario, contenente il riferimento al codice CUP ed al numero di pratica BCE”* al nuovo avente diritto; eventualmente documentando la cessione, secondo richieste della banca.

Secondo legge, in tal caso l’istituto di credito avrebbe dovuto evadere il mandato di pagamento secondo le indicazioni del mandante.

In astratto, quindi, non si ravvisa alcun ostacolo.

Qui è allegato che *“ove la ditta Appaltatrice avesse voluto far eseguire il pagamento direttamente alla Banca, avrebbe dovuto avviare una specifica procedura complessa, con il coinvolgimento*

anche dell'assemblea consortile e del Comune di Navelli, per rendere la cessione del credito efficace ed ottenere la liberatoria per la banca depositaria del conto vincolato".

Ovvero una complicazione burocratica, che equivale a conferma dell'assenza di divieti.

Il *Parte_2* debitore non ha fatto nulla di tutto ciò.

Non è pertanto dato sapere se, in concreto, vi sarebbero stati altri ostacoli, tali da rendere impossibile il completamento dell'operazione in favore del nuovo creditore.

Il credito de qua, pertanto, non ha natura personale.

8) Pari sorte va riservata all'eccezione di difetto dei poteri rappresentativi *"da parte sia del funzionario della CP_I e sia del soggetto che ha rappresentato la società CP_3 nella predetta cessione del credito"*, in quanto l'accordo risulta certamente ratificato dalle parti.

L'iniziativa giudiziale della banca quale cessionaria, infatti, ha certa funzione di ratifica da parte dell'acquirente.

Ma è anche prova di ratifica da parte della cedente, visto che la cessione di crediti in favore di una banca è operazione naturalmente onerosa, e nessuno ha in causa posto in dubbio che *Pt_10* abbia ricevuto il corrispettivo dell'operazione di cessione.

10) All'allegazione secondo cui il presidente del *Parte_2* 6 avrebbe apposto *"senza rendersi conto"* la firma per accettazione della cessione su un *"modulo assolutamente non chiaro, già predisposto"*, non è seguita alcuna specifica eccezione.

In ogni caso, si tratta di fattispecie riconducibile ad un caso di errore inescusabile, che non incide sulla validità del negozio, secondo le norme regolatrici dei contratti, che si applicano anche agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale (art.1324 cc), quale l'accettazione de qua.

11) Le eccezioni fondate sull'ammissione di *Parte_10* a concordato preventivo, e sulla conseguente applicazione delle relative norme di protezione, risultano superate dalla successiva apertura della liquidazione giudiziale in danno di tale società.

12) Fondato, invece, è l'assunto secondo cui il credito ingiunto dovrebbe essere depurato della ritenuta di acconto, indicata nella fattura n°4/2017 oggetto di cessione da parte di *Part* & Sa. per €7.457,17.

Ciò, non in quanto il *Parte_2*, quale sostituto d'imposta di quest'ultima, com'è pacifico, *"ha già versato il relativo importo all'Erario mediante addebito di F24 sul conto corrente vincolato"*.

Ma perché la condanna giudiziale ha lo scopo di reintegrare il patrimonio della parte vittoriosa di quanto avrebbe ottenuto in caso di conclusione fisiologica del rapporto.

Sostituendo al comportamento omesso quello dovuto, il **Parte_2** avrebbe ante causam dovuto corrispondere alla banca il “netto a pagare” di €.200.000, mentre avrebbe corrisposto all’Erario un determinato importo, quale suo sostituto d’imposta.

Detto importo costituisce il carico fiscale dell’operazione sul piano delle imposte dirette (che, ai fini **CP** della banca cessionaria, va determinato sul reddito imponibile, costituito non dall’intera somma, ma dal provento finanziario rappresentato dallo scarto tra prezzo di acquisto del credito e somma incassata), per sua natura destinato a ricadere, in fine, sul produttore del reddito.

Il credito destinato a pronuncia giudiziale di condanna è, pertanto, soltanto l’importo netto di €.200.000.

Quali siano le sorti fiscali di tale pronuncia al momento della sua attuazione, non è tema che appartiene alla presente controversia.

13) Ciò determina la necessità di revoca del decreto ingiuntivo.

14) Per quanto detto in precedenza, va disposta la condanna del **Parte_2** 6) al pagamento dell’importo di €.200.000, oltre interessi dall’epoca della sua prima messa in mora.

15) Il pagamento va disposto in favore di **CP_2** come in atti rappresentata, quale attuale titolare del credito oggetto di causa.

CP_1 originaria titolare del credito, ha confermato per iscritto l’avvenuta sua cessione in favore della convenuta.

Si sostiene che trattasi di “*dichiarazione unilaterale ... palesemente inidonea a colmare l’originaria carenza dell’avviso di cessione e ad attestare validamente la cessione dello specifico credito in questione*”.

In realtà, poiché il negozio di cessione è a forma libera, detta conferma, saldandosi con l’allegazione della cessionaria, ha pieno valore ricognitivo (in termini Cass. n°14610 del 2004, secondo cui “*la dichiarazione, ai fini ricognitivi, della avvenuta cessione del credito, sottoscritta dal cedente costituisce prova idonea della cessione stessa*”. Nei medesimi sensi vedi Cass. n°10200 del 2021).

Valore rafforzato dalla condotta processuale di assoluto disinteresse, manifestato dalla cedente dopo l’intervento in causa della cessionaria.

Del resto, il debitore ha un unico interesse nella specie tutelato dall'ordinamento, ed è quello alla certezza dell'effetto liberatorio del suo eventuale adempimento; che risulta perfettamente garantito da tale ricognizione, che pone il cessionario, e non il cedente, quale unico legittimato attivo alla riscossione del credito.

16) Si passa, ora alle posizioni dei singoli consorziati.

17) La cessionaria ha rinunciato alla domanda nei confronti di *Persona_1* nella cui posizione processuale sono subentrati gli eredi *Parte_6* e *Parte_7*.
Di ciò si terrà conto nella pronuncia sulle spese.

18) Motivo comune a tutti i residui consorziati opposenti è quello rappresentato dalla dedotta inapplicabilità dell'art.11 co.1° dell'atto costitutivo del *Parte_2*, costituente la fonte dei loro obblighi.

Tale disposizione prevede che “per le obbligazioni assunte dal *Parte_2* risponde lo stesso con il fondo consortile...Rispondono, altresì, i singoli consorziati in base alle rispettive superfici lorde complessive spettanti in base al titolo posseduto; tali obbligazioni assumono la forma di obbligazioni parziali ai sensi dell'art.1314 cc.”.

Secondo l'assunto, l'obbligazione non sarebbe stata validamente assunta dal *Parte_2*.

In realtà, qui non vengono in rilievo le condotte del suo legale rappresentante di accettazione della cessione e pagamento al ceduto, che si assumono essere contrarie alle regole statutarie.

L'obbligazione oggetto di scrutinio è quella al pagamento del corrispettivo dell'appalto, che è stata dal *Parte_2* assunta al momento della stipula del relativo contratto.

19) In assenza di ulteriori motivi di opposizione dei singoli consorziati;
operati i conteggi in relazione all'importo oggetto di condanna del *Parte_2* ;
utilizzati per ciascuno i dati di superficie lorda complessiva indicati dalla creditrice e non oggetto di contestazione;
si dispone la condanna dei consociati al pagamento, in favore di *CP_2* delle seguenti somme:

a) *Parte_1* €.31.600 (quota 15,8%);

b) *Parte_3* €.46.000 (quota 23%);

Parte_4 €.31.800 (quota 15,9%);

Parte_5 , €.10.000 (quota 5%);

Parte_6 €15.900 (quota 7,95%);

Parte_8 , €10.000 (quota 5%);

oltre interessi dall'epoca di prima messa in mora di ciascuno risultante in atti.

20) Le obbligazioni dei consorziati, secondo la previsione statutaria, *“assumono la forma di obbligazioni parziali ai sensi dell'art.1314 cc”*.

Ciò vuol dire che ciascun debitore risponde nei limiti della quota a suo carico; non anche che il creditore possa escutere i consorziati, ciascuno nei limiti della sua parte, soltanto in caso di esito infruttuoso della richiesta di pagamento dell'intero importo preventivamente rivolta al **Parte_2** .

La condanna del **Parte_2** e dei consorziati va pertanto disposta con generale vincolo solidale pro-quota; concetto che sintetizza la possibilità, che qui si riconosce al creditore, di escutere il **Parte_2** per l'intero, e ciascun consorziato fino a concorrenza dell'ammontare del suo personale debito, senza alcun ordine di escussione.

L'art.1314 cc risulterà, nel modo suddetto, pienamente rispettato, perché nessun consorziato potrà essere chiamato a pagare in misura eccedente la sua parte.

21) Esclusa ogni pronuncia sulle domande svolte dai vari oppositori verso **Part** & Sa. **Pa** per le ragioni esposte al punto 1), e già definita la posizione degli eredi di **Persona_1** resta da decidere la domanda di manleva nei confronti di **Parte_1** in quanto proposta da [...] **Parte_3** **Parte_4** **Parte_5** , **Parte_6** (per la posizione non ereditata) e **Parte_8** .

Tale domanda non può essere accolta sotto il profilo della riferibilità esclusiva ab origine dell'obbligo a **Parte_1** per aver costui, quale Presidente del **Parte_2** , accettato la cessione e poi pagato al cedente senza autorizzazione assembleare; che si assume necessaria, trattandosi di attività di amministrazione non ordinaria.

In realtà, il debito consortile oggetto di causa trova fonte genetica nel contratto di appalto, non nelle successive condotte del predetto.

Tali condotte rilevano senz'altro, invece, a fini risarcitori.

Si è già detto che le condotte di accettazione e pagamento riassunte ai precedenti punti 6 a) e 6 b) sono state poste in essere da **Parte_1** quale Presidente del **Parte_2** .

L'aver pagato alla cedente, nonostante l'anteriore accettazione della cessione, per quanto già esposto al precedente punto 7.2), costituisce condotta all'evidenza connotata da grave colpa, che rappresenta la ragione esclusiva degli esborsi che il **Parte_2** ed i consorziati dovranno sostenere in conseguenza della presente pronuncia.

Ove il predetto non avesse accettato la cessione, ovvero in alternativa non avesse provveduto al pagamento in favore della cedente, comportandosi come se non vi fosse stata alcuna cessione, la prestazione ricevuta dal *Parte_2* sarebbe stata remunerata (in favore dell'appaltante, o del suo cessionario) una sola volta, mediante contributo pubblico, ed il *Parte_2* non avrebbe assunto alcun ulteriore obbligo di pagamento, assistito dalla responsabilità parziaria dei consorziati.

Parte_1 quindi, è tenuto a risarcire agli altri consorziati la futura perdita derivante dal pagamento all'attuale creditrice delle somme oggetto della loro condanna.

Si tratta di un danno eventuale, perché allo stato non può escludersi che la creditrice riesca a soddisfarsi integralmente escutendo il debitore principale.

A cui può porsi efficacemente rimedio -come richiesto- condannando il predetto a tenere indenni gli istanti dalle conseguenze patrimoniali negative delle pronunce di condanna che qui vengono rese nei loro confronti.

22) Quanto alle spese di lite:

a) *CP_2* rinunciante, va condannata al rimborso delle spese sostenute da *Persona_1* e poi dai suoi successori in causa, nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €5.200,01 ed €26.000, in ragione della somma oggetto d'ingiunzione nei suoi confronti, qui revocata;

b) per il resto, valutata la prevalente soccombenza degli opposenti, si condannano i predetti al solidale rimborso delle spese sopportate da *CP_2* per il giudizio di opposizione, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €52.000,01 ed €260.000, in ragione del valore dell'intera obbligazione oggetto di condanna (art.11 cpc).

Le spese residue si dichiarano compensate fra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle opposizioni riunite indicate in premessa:

1) REVOCA il decreto ingiuntivo.

2) CONDANNA il *Parte_2* al pagamento, in favore di *CP_2* come in atti rappresentata, del complessivo importo di €.200.000, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 13 giugno 2022 al saldo.

3) CONDANNA *Parte_1* al pagamento, in favore di *CP_2* del complessivo importo di €.31.600, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 13 giugno 2022 al saldo.

4) CONDANNA *Parte_3* al pagamento, in favore di *CP_2* del complessivo importo di €.46.000, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 1 ottobre 2022 al saldo.

5) CONDANNA *Parte_4* al pagamento, in favore di *CP_2* del complessivo importo di €.31.800, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 14 giugno 2022 al saldo.

6) CONDANNA *Parte_5* al pagamento, in favore di *CP_2* del complessivo importo di €.10.000, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 13 giugno 2022 al saldo.

7) CONDANNA *Parte_6* al pagamento, in favore di *CP_2* del complessivo importo di €.15.900, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 13 giugno 2022 al saldo.

8) CONDANNA *Parte_8* al pagamento, in favore di *CP_2* del complessivo importo di €.10.000, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale dal 20 giugno 2022 al saldo.

9) DA' ATTO che le predette condanne hanno ad oggetto obblighi assistiti da generale vincolo solidale pro-quota, nel senso specificato al punto 20) della parte motiva.

10) CONDANNA *Parte_1* a tenere indenni *Parte_3* *Parte_4* *Parte_5*, *Parte_6* e *Parte_8* di quanto ciascuno di essi fosse chiamato a pagare a *CP_2* in dipendenza delle statuizioni sub 4), 5), 6), 7), 8) e 12).

11) CONDANNA *CP_2* al rimborso delle spese sostenute per il presente giudizio da [...]

Per_1 e poi dai suoi successori in causa *Parte_6* e *Parte_7* che liquida in complessivi €3.500 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

12) CONDANNA il *Parte_2* 6, *Parte_1* *Parte_3* *Parte_4* *Parte_5*, *Parte_6* e *Parte_8*, in solido, al rimborso delle spese sostenute *CP_2* per il presente giudizio, che liquida in complessivi €8.500 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

13) DICHIARA ogni altra spesa di lite compensata fra le parti.

Modena, 15 novembre 2025

IL GIUDICE ESTENSORE

-Michele Cifarelli-